



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 231 del 30 GEN. 2006

**AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO AD IMPRESE PORTUALI,
AUTORIZZATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 84/1994
DELL’ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITA’ COMPRESSE NEL CICLO
OPERATIVO DELLE IMPRESE PORTUALI CONCESSIONARIE**

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 30 marzo 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l’art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all’art. 16 della Legge 84/1994;

VISTE le Ordinanze n. 73/1999 concernente “Autorizzazione all’esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi” e n. 74/1999 concernente “Autorizzazione all’esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale.”

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 che, modificando il comma 7 dell’art. 18 della Legge n. 84/1994, prevede che: “Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo”;

CONSIDERATO che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 – fermi restando gli obblighi derivanti dall’art. 16, comma 4, lettera a) e dall’art. 18, comma 6 (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) – sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali e che lo stesso può essere articolato su più soggetti autorizzati;

VISTA L’Ordinanza n. 209 dell’1 luglio 2005 concernente “Autorizzazione all’affidamento ad imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della Legge 84/1994, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie”;

RITENUTO OPPORTUNO riformulare l’Ordinanza n. 209/2005 per agevolare l’operatività delle imprese da autorizzare ai sensi dell’articolo 16 della Legge 84/1994;

RITENUTO NECESSARIO, anche alla luce di quanto concordato tra i rappresentanti delle categorie interessate in data 19 dicembre 2005, per un periodo della durata di circa un anno a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, sperimentare una nuova regolamentazione riguardante l’organizzazione del lavoro portuale, che prevede, tra l’altro, alle imprese portuali terminaliste l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della Legge 84/1994, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo;



Autorità Portuale di Venezia

CONSIDERATO che l'emanazione della presente Ordinanza potrà essere soggetta ad opportune integrazioni o modificazioni dipendenti dalla motivata necessità di adattare la nuova disciplina in materia di operazioni portuali nell'ambito del Porto di Venezia;

SENTITA in merito, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della citata Legge 84/94, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 12 gennaio 2006;

SENTITO altresì in merito, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lettera f) della citata Legge 84/94, il Comitato Portuale riunitosi in data 19 gennaio 2006;

IN VIRTU' dei poteri conferiti:

ORDINA:

Articolo 1

L'Autorità Portuale può autorizzare, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria (autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994), l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo della medesima impresa concessionaria.

Il "ciclo delle operazioni portuali" consiste nell'insieme delle operazioni portuali finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra modalità di trasporto e viceversa (cfr. D.M. 132/2001) e pertanto non può essere interamente affidato a terzi dall'impresa autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994.

Articolo 2

Il rilascio dell'autorizzazione ad una impresa portuale terminalista ad affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo è consentito purchè venga verificata che la "motivata" richiesta dell'impresa terminalista, che ha chiesto di "terziarizzare" alcune attività comprese nel proprio ciclo operativo, non disattenda gli impegni riguardanti lo stato del programma operativo, inteso come l'insieme di una capacità organizzativa di personale e di una capacità tecnica derivante da un complesso di macchinari, mezzi meccanici od altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività portuali programmate, nonché quelli riguardanti l'attuazione degli investimenti previsti nel programma della propria attività portuale.

Articolo 3

L'impresa portuale concessionaria (autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 Legge 84/1994) rimane l'unico soggetto responsabile dello svolgimento dell'intero ciclo operativo.

Non può essere affidato ad un'altra impresa portuale (autorizzata ai sensi dell'art. 16 Legge 84/1994) l'esercizio dell'intero ciclo operativo.




Autorità Portuale di Venezia

Articolo 4

E' abrogata l'Ordinanza n. 209/2005.

Venezia, **30 GEN. 2006**


IL PRESIDENTE
Giancarlo Zacchello